

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000480

DATA: 11/12/2024 16:28

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI IN AMBITO SPORTIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Longanesi Andrea - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

Su proposta di Andrea Forni - UO Libera Professione (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [05-11]


DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Dipartimento Chirurgie Generali
- Dipartimento Emergenza Interaziendale - DEI
- Dipartimento della Rete Ospedaliera
- Dipartimento della Diagnostica e dei Servizi di Supporto
- Dipartimento Medico
- Dipartimento Cure Primarie
- Dipartimento Assistenziale, Tecnico e Riabilitativo - DATeR
- Dipartimento Oncologico
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa
- Dipartimento Attività Amministrative Territoriali e Ospedaliere - DAATO
- Dipartimento dell'Integrazione
- Dipartimento della Riabilitazione
- Direzione Assistenziale
- Dipartimento Sanita' Pubblica
- Dipartimento Tecnico-Patrimoniale



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




- Dipartimento Amministrativo
- Dipartimento Materno Infantile
- Dipartimento Farmaceutico Interaziendale - DFI
- Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
- Dipartimento della Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale
- Dipartimento Interaziendale per la Gestione Integrata del Rischio Infettivo - DIGIRI (IRCCS AOU)
- Dipartimento interaziendale ad attivita' integrata di Anatomia Patologica - DIAP
- Dipartimento Chirurgie Specialistiche
- UO Comunicazione (SS)
- UO Anticorruzione e Trasparenza (SC)
- UO Servizio Prevenzione e Protezione (SC)
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Generale
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Scientifica
- Direzione Amministrativa
- Direzione Sanitaria
- UO Direzione Attivita' Socio-Sanitarie - DASS (SC)
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- UO Ingegneria Clinica (SC)
- UO Committenza e Governo dei Rapporti con il Privato Accreditato (SC)
- UO Governo Clinico, Ricerca, Formazione e Sistema Qualita' (SC)
- UO Sviluppo Organizzativo e Gestione Operativa (SC)
- UO Sistemi Informativi Aziendali (SC)
- UO Programmazione e Controllo (SC)
- UO Medicina Legale e Risk Management (SC)
- UO Governo dei Percorsi Specialistici (SC)
- UO Governo dei Percorsi di Screening (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000480_2024_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Ferro Giovanni; Forni Andrea; Longanesi Andrea	AD2195E767C24B7E504B8F92841D897A C515CC7A182FBAE49417036D6B6A7F23
DELI0000480_2024_Allegato1.pdf:		CA334250798C84E6D3676B2EF3EEDEF4 41CDCEFE36507BACE903250250C904D9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI IN AMBITO SPORTIVO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore della Unità Operativa Libera Professione, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Richiamate le seguenti fonti normative:

- l'art. 98 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- l'art. 4 comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- l'art. 1 commi 56-62 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica";
- l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione");
- l'art. 25 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionali e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023 "Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
- il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità - Triennio 2019-2021 del 23 gennaio 2024 nonché le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/1997 e n. 10/1998;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024;
- la deliberazione n. 40 del 25 gennaio 2024 dell'Azienda USL di Bologna concernente l'approvazione del "Codice di Comportamento per il personale operante nell'Azienda USL di Bologna";

- la deliberazione n. 482 del 24 dicembre 2019 dell'Azienda USL di Bologna di adozione dell'atto relativo alla gestione della libera professione intramoenia del personale della dirigenza medica e del ruolo sanitario a rapporto esclusivo;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 2024-2026;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, adottato con deliberazione n. 279 del 28 luglio 2023 dell'Azienda USL di Bologna;

Premesso che:

- il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni ha carattere esclusivo e che, pertanto, lo stesso è incompatibile con altri impieghi, incarichi e attività;
- in deroga al dovere di esclusività, ai dipendenti pubblici è consentito - ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - svolgere altre attività extraistituzionali a condizione che tali attività non siano in conflitto, anche potenziale, con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione e che le stesse non presentino i caratteri della professionalità e della continuità, caratterizzandosi invece per la saltuarietà e/o la occasionalità;
- con Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono adottate specifiche misure in materia di ordinamento sportivo e, in particolare, per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo;
- con Decreto 10 novembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica sono fissati i parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la normativa in materia di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali in ambito sportivo per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni è ulteriormente riformata dal Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 che prevede una ridefinizione degli incarichi extraistituzionali di ambito sportivo soggetti ad Autorizzazione o a Comunicazione preventiva;

Vista:

- la deliberazione n. 493 del 30 dicembre 2019 di questa Azienda con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata attribuita alla Unità Operativa Libera Professione la competenza in materia di "Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali";

Rilevate:

- la necessità, ai fini di una regolamentazione chiara e organica della materia, di aggiornare il testo dell'attuale regolamento aziendale, alla luce delle modifiche normative e organizzative medio tempore intervenute;
- l'esigenza di ridefinire i criteri e le procedure aziendali per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, alla luce della riforma delle disposizioni legislative

nazionali in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo, adottata dal Governo con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

- la necessità di aggiornare, adeguare e uniformare la regolamentazione aziendale con i nuovi parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle Pubbliche Amministrazioni introdotti dalla normativa nazionale;
- la complessità della materia che impone l'esigenza di adottare un autonomo regolamento aziendale in materia di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali in ambito sportivo per il personale dipendente dell'Azienda USL di Bologna;

Preso atto che la UO Libera Professione (SC) ha predisposto il “Regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali in ambito sportivo per il personale dipendente dell'Azienda USL di Bologna”, testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della Azienda USL di Bologna;


Delibera

Per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di adottare il “Regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali in ambito sportivo per il personale dipendente dell'Azienda USL di Bologna” di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il sopraccitato regolamento esplicherà la propria efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove e ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
4. di incaricare la UO Libera Professione (SC) per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Simon Baraldi



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**




Regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali in ambito sportivo per il personale dipendente dell’Azienda USL di Bologna

UO Libera Professione (SC)

PEC: libera.professione@pec.usl.bologna.it
E-mail: incarichi.extra@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
tel. +39.051.622.5111 - fax +39.051.658.4923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



Art. 1

Oggetto e finalità

Il Regolamento definisce i criteri e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali in ambito sportivo, nel rispetto del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e s.m.i.

L'adozione del presente Regolamento è subordinata alla necessità di aggiornare la vigente normativa aziendale in materia di incarichi extraistituzionali sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 10 novembre 2023.

Le norme di questo Regolamento si riferiscono esclusivamente alle attività extraistituzionali di “lavoro sportivo” definite e individuate dalla normativa nazionale, allo scopo di garantire una regolamentazione aziendale chiara e organica sulla specifica materia, lasciando pertanto invariato e dunque in vigore quanto già disciplinato dal regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali per tutte le altre attività di natura non sportiva.

Art. 2

Ambito di applicazione soggettivo

Il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’Azienda, afferenti al Comparto, alla Dirigenza Amministrativa, Tecnica, Professionale e alle aree della Dirigenza Medica, Sanitaria, con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo.

È escluso dall’applicazione del presente Regolamento il personale universitario integrato in attività assistenziale che deve fare riferimento alle disposizioni in materia dell’Università di afferenza.

Art. 3


Ambito di applicazione oggettivo

E’ considerata di ambito sportivo ai fini del presente Regolamento l’attività di chi riveste il ruolo di atleta, allenatore, istruttore, arbitro, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, ovvero ogni ulteriore attività individuata come lavoro sportivo dall’art. 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i.

Per le attività diverse da quelle sopra indicate, trova applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi, nonché la vigente regolamentazione aziendale in materia.

Il lavoro sportivo è prestato nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, del CONI, del CIP e della società Sport e Salute S.p.A.

Il lavoro sportivo può essere prestato in qualità di volontario oppure in forma retribuita.



Art. 3.1

Lavoro sportivo in qualità di volontario

Il dipendente può prestare la propria attività di lavoro sportivo fuori dall'orario di lavoro istituzionale senza alcuna forma di retribuzione, con facoltà di ottenere l'eventuale rimborso delle spese sostenute esclusivamente dal soggetto conferente l'incarico.

Tali incarichi possono essere svolti previa comunicazione al Direttore di UOC o al Referente DATeR cui il dipendente è assegnato, che deve esprimere il proprio parere favorevole. E' responsabilità del dipendente trasmettere la comunicazione con il relativo parere favorevole alla UOC Libera Professione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, per il seguito di competenza.

Art. 3.2

Lavoro sportivo retribuito

Il dipendente che intende espletare lavoro sportivo con previsione di un compenso economico dovrà presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, preventiva richiesta di autorizzazione al Direttore di UOC/Referente DATeR cui il dipendente è assegnato e successivamente al Direttore di Dipartimento/Distretto/Staff, che devono esprimere il proprio parere favorevole e trasmetterlo alla UOC Libera Professione per il seguito di competenza. Se il compenso economico non supera la soglia di euro 5.000, per il dipendente è sufficiente presentare la comunicazione preventiva.

La UOC Libera Professione, previa verifica della completezza e regolarità dell'istanza, procederà con il rilascio del relativo provvedimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che l'UOC Libera Professione si sia espressa con un accoglimento o un diniego, l'autorizzazione si intende implicitamente accordata ai sensi di legge.


Ricorrendone i presupposti soggettivi per il dipendente e oggettivi per la natura dell'incarico, l'attività di lavoro sportivo retribuito può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Art. 4

Criteri e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

Per consentire all'Azienda di verificare la compatibilità dell'attività sportiva con il regolare svolgimento del servizio istituzionale, il dipendente ha l'obbligo di trasmettere, allegando alla richiesta di autorizzazione, la proposta di incarico del soggetto conferente, dichiarando e riconoscendo che:

- a) L'attività sportiva che svolgerà fuori dal servizio istituzionale:



- non si pone in conflitto d'interessi, anche potenziale, con l'attività resa a favore dell'Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, che non comporterà alcun danno, anche d'immagine, per l'amministrazione pubblica e non profila rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguitamento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- consente di garantire prioritariamente le esigenze istituzionali e organizzative del SSN e dell'Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche;
- non interferisce o compromette l'erogazione delle prestazioni amministrative, tecniche, professionali e sanitarie, di ogni forma e tipologia, svolte a favore del SSN e dell'Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche;
- non ostacola la programmazione ed effettuazione dei turni di lavoro e delle pronte disponibilità, nel rispetto e in applicazione dei regolamenti e delle disposizioni aziendali;
- è saltuaria, occasionale e non riveste carattere di prevalenza, in relazione al tempo e alla durata, rispetto all'attività ordinaria e istituzionale prestata a favore dell'Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche.

b) L'attività sportiva verrà espletata tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal dipendente a favore dell'Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche:


- nel totale rispetto delle disposizioni nazionali in materia di orario di lavoro e dei CCNL vigenti nel tempo di svolgimento dell'incarico extraistituzionale, con particolare riferimento alla durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, al riposo settimanale e al riposo giornaliero;
- nel rispetto delle modalità di svolgimento consentite per gli incarichi extraistituzionali, con particolare riferimento alla fruizione di ferie/permessi o relativo divieto, tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;

La proposta d'incarico deve inoltre espressamente descrivere le caratteristiche dell'attività sportiva che il dipendente andrà a svolgere come attività extraistituzionale, dettagliando la natura, il periodo e l'impegno orario richiesto.

Tali indicazioni nella proposta d'incarico sono essenziali e costituiscono requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

Il lavoro sportivo per il dipendente pubblico costituisce un incarico extraistituzionale e pertanto non potrà essere svolto durante i periodi di assenza dal servizio a titolo di malattia, infortunio, congedo o permesso (ad esempio: congedo obbligatorio di maternità/paternità, congedo parentale facoltativo, permessi L. n. 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42 D. Lgs. n. 151/2001) e a titolo di aspettativa non retribuita.

L'impegno complessivo degli incarichi extraistituzionali (sia di ambito sportivo che di altro ambito) non può in ogni caso eccedere le 150 ore annue e il compenso complessivo di detti incarichi non può superare la metà dello stipendio annuale lordo percepito dal dipendente.



Art. 5

Procedura autorizzativa

La comunicazione dello svolgimento di lavoro sportivo in qualità di volontario deve essere trasmessa obbligatoriamente alla UOC Libera Professione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il modulo per gli incarichi extraistituzionali in ambito sportivo messo a disposizione dall'Azienda.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo deve essere presentata obbligatoriamente alla UOC Libera Professione almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il modulo per gli incarichi extraistituzionali in ambito sportivo messo a disposizione dall'Azienda.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la proposta di incarico da parte del soggetto conferente.

Le istanze presentate senza il rispetto del termine di cui sopra o incomplete sono improcedibili, a prescindere dalla compatibilità o meno dell'incarico che ne costituisce oggetto.

La UOC Libera Professione può richiedere al dipendente di integrare la documentazione fornita e in questo caso i termini della istruttoria sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

L'attività sportiva non può essere iniziata prima della comunicazione, a cui non è seguito espresso diniego, ovvero del rilascio della autorizzazione aziendale; non è possibile sanare a posteriori l'eventuale espletamento dell'attività svolta in assenza di comunicazione preventiva o autorizzazione.

In qualsiasi fase dello svolgimento dell'attività sportiva extraistituzionale, il dipendente deve segnalare tempestivamente, al proprio Responsabile e superiore gerarchico e alla UOC Libera Professione, eventuali situazioni che possono incidere, anche solo potenzialmente, sulla autorizzazione ottenuta.


L'autorizzazione concessa al dipendente è comunque subordinata all'esigenza prioritaria di garantire il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché la piena compatibilità con l'orario di lavoro e l'orario di servizio e più in generale con le esigenze organizzative aziendali, sia ordinarie che straordinarie, al fine di non ingenerare ostacoli alla programmazione e all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

Art. 6

Revoca dell'autorizzazione aziendale

Il Direttore di UOC/Referente DATeR e superiori gerarchici del dipendente possono segnalare in qualsiasi momento alla UOC Libera Professione che lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo, sia in qualità di volontario che retribuita, non sia coerente con le esigenze istituzionali.

E' comunque sempre facoltà della Azienda, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione concessa. In particolare, l'autorizzazione può essere revocata ove si riscontri un pregiudizio al preminente interesse aziendale a programmare e disporre la presenza in servizio del dipendente in funzione delle esigenze aziendali, anche con riferimento all'organizzazione del servizio di pronta disponibilità e dei turni con i colleghi.



Art. 7

Controlli e sanzioni

Relativamente ai controlli e alle sanzioni, si applica quanto già disposto dal regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali.

Art. 8

Regime contributivo e fiscale

È cura ed esclusiva responsabilità del dipendente svolgere l'attività di lavoro sportivo all'esterno dell'Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche nel rispetto delle normative civilistiche, fiscali e previdenziali.

L'Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche si riserva ogni azione di tutela, anche a titolo risarcitorio, nei confronti del dipendente ovvero del soggetto conferente l'incarico di attività sportiva nel caso ne ricorrono gli estremi, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Si applicano gli specifici obblighi previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di anagrafe delle prestazioni.

Art. 9

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, rimane in vigore e dunque valido e applicabile quanto già disciplinato dalle norme aziendali in materia di incarichi extraistituzionali.